



COMUNE di SALUGGIA

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA di VERCELLI

DIRETTIVA COMUNALE SULLE MODALITA' DI RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

(Art. 45 - D.Lgs n. 36/2023)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/07/2024

INDICE

Art. 1 - Oggetto della direttiva

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Costituzione ed accantonamento del fondo

Art. 4 - Individuazione dei soggetti aventi titolo alla ripartizione dell'incentivo

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

Art. 6 - Termini per le prestazioni

Art. 7 - Penalità

Art. 8 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 9 - Importo massimo annuale delle somme erogabili

Art. 10 - Incremento della quota del 20% fondo

Art. 11 - Informazione e confronto

Art. 12 - Entrata in vigore – rinvio dinamico

Art. 13 – Abrogazioni e norma transitoria

Art. 1
Oggetto della direttiva

1. La presente direttiva ha per oggetto la costituzione e l'utilizzo del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs n. 36/2023, recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici", di seguito indicato come "Codice".

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Gli incentivi, da remunerare con il fondo indicato nell'art. 1, sono riconosciuti nei soli casi in cui, nell'ambito di un progetto di cui ai successivi commi, lo svolgimento delle attività di seguito elencate, previste dall'allegato I.10 al Codice, avvenga attraverso il personale interno ovvero anche attraverso il personale della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) a cui fa capo eventualmente il Comune.

Le attività tecniche previste dall'allegato I.10 sono:

- Responsabile Unico del Progetto (RUP);
 - Programmazione della spesa per investimenti;
 - Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
 - Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - Redazione del progetto esecutivo;
 - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - Predisposizione dei documenti di gara;
 - Direzione dei lavori;
 - Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - Direzione dell'esecuzione (DEC);
 - Collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - Collaudo tecnico-amministrativo;
 - Regolare esecuzione;
 - Verifica di conformità;
 - Collaudo statico;
 - Collaboratori dei suddetti soggetti.
2. Nel caso in cui l'allegato I.10 suddetto fosse abrogato e sostituito ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 1, del Codice, il riferimento alle attività tecniche oggetto di incentivazione andrà fatto in base a quanto stabilito dal nuovo allegato e/o dall'apposita direttiva adottata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, nel caso di lavori pubblici, per progetto si intende il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo di cui all'art. 41, comma 1, del Codice, nel caso invece di servizi e/o forniture per progetto si intende il progetto articolato in un unico livello previsto dal medesimo art. 41, comma 12.
4. Gli incentivi sono riconosciuti per i progetti d'importo pari o superiore ad € 40.000,00 che siano stati formalmente approvati/adottati e che soddisfino le condizioni previste dalla vigente normativa.
5. Per i progetti di servizi e/o forniture gli incentivi sono riconosciuti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.
6. Il direttore dell'esecuzione deve essere necessariamente individuato e nominato, così come specificato dall'art. 45 c. 2 e all'art. 114 c.7 D Lgs 36/2023:
 - a) Per prestazioni di importo superiore alle soglie "comunitarie", di cui all'art. 14 del codice
 - b) Per servizi di particolare importanza così come definiti dal codice, nell'allegato ii14 – art. 32 indipendentemente dall'importo
 - c) Per forniture di importo superiore a € 500.000,00 -così come definiti dal codice, nell'allegato ii14 – art. 32 - c. 3
 - d) Negli altri casi previsti dalla legge
7. Gli incentivi sono corrisposti per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
8. Sono esclusi dall'incentivazione:
 - a) i lavori, i servizi e le forniture che non comportino una preventiva attività di progettazione e, in generale, tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa;
 - b) gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
 - c) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi del suo art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
9. In tutti i casi, dalle remunerazioni è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
10. Nel caso in cui intere attività fossero realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura

del 30% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata. Le economie di cui al presente comma confluiscono nel fondo di cui all'art. 3, comma 4.

11. È fatta salva la facoltà del Comune di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui alla presente direttiva non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 3

Costituzione ed accantonamento del fondo

1. A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli lavori, servizi e forniture, il Comune accantona risorse finanziarie incentivanti le funzioni tecniche di cui all'art. 2 in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base delle procedure di affidamento di un'opera o di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, comprensivi degli oneri sulla sicurezza e al netto dell'I.V.A. di legge.
2. In particolare, per i lavori l'accantonamento delle risorse suddette è effettuato tenuto conto delle classi di importo e percentuali stabilite nella tabella allegata "A" alla presente direttiva mentre nel caso di servizi e forniture l'accantonamento è effettuato tenuto conto delle classi di importo e percentuali stabilite nella tabella allegata "B" alla presente direttiva.
3. L'80% delle risorse del fondo come sopra calcolato è ripartito, per ciascun progetto di lavori, servizi o forniture tra i soggetti incaricati per lo svolgimento delle funzioni tecniche indicate nell'art. 2, comma 1, con le modalità e i criteri definiti dalla presente direttiva.
4. Le relative somme accantonate sono comprensive dell'I.R.A.P. e degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune.
5. Il restante 20% delle medesime risorse, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte del Comune di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e l'efficientamento informatico con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
6. L'importo del fondo non è soggetto ad alcun aggiornamento o modificazione qualora in sede di affidamento si verificassero dei ribassi.

7. Lo stesso importo è invece aggiornabile o modificabile in presenza di varianti in corso d'opera in aumento – ossia, che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura – che si rendono necessarie per circostanze imprevedibili [art. 120, comma 1, lett. c) del Codice] e che non dipendono da una carenza progettuale o di programmazione, da errori, omissioni, carenza e/o insufficienza di indagini preliminari e, in generale, da inadeguata valutazione.
8. Le somme occorrenti per la costituzione e l'accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del progetto di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura.
9. Sino ad eventuali e diverse disposizioni, gli impegni e le liquidazioni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui alla presente direttiva sono regolati dal principio contabile allegato 4/2, punto 5.2, al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i.
10. Nell'ipotesi in cui l'acquisizione si qualificasse come fornitura con posa in opera, caratterizzata da un completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

Art. 4

Individuazione dei soggetti aventi titolo alla ripartizione dell'incentivo

1. Per ciascun progetto di opere o lavori, servizi e forniture l'80% delle risorse del fondo di cui all'art. 3, comma 3, è ripartito tra i soggetti incaricati per lo svolgimento delle funzioni tecniche indicate nell'art. 2, comma 1.
2. L'incarico dell'attività di RUP, qualora non fosse già previsto negli atti programmatori dell'Ente, è assegnato con proprio provvedimento dal Responsabile del Servizio al quale è ascritto il progetto di lavori, servizi o forniture di cui di cui all'art. 2, comma 3.
3. Ai fini del comma 2, il Responsabile del Servizio di riferimento provvede ad assegnare l'incarico di RUP a sé o ad altro dipendente del proprio settore, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui avviene la nomina. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
4. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 3, è considerato RUP il Responsabile del Servizio di riferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.
5. Fatto salvo quanto indicato nei commi 10 e 11, gli affidamenti delle restanti attività indicate nell'art. 2, comma 1, sono conferiti – con provvedimento del

Responsabile del Servizio di cui al comma 2, sentito il RUP, qualora diverso – a dipendenti del proprio settore, anche a tempo determinato, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui avviene la nomina, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione tra gli stessi dipendenti.

6. Lo stesso Responsabile del Servizio può, con proprio provvedimento, modificare o revocare gli incarichi conferiti in ogni momento, sentito il RUP, qualora diverso. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento di nomina assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dall'art. 35-bis del D.lgs n. 165/2001. Il Responsabile del Servizio che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza di tale circostanza.
9. Il provvedimento di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - a) l'importo complessivo del progetto di lavori, servizi o forniture;
 - b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di cui all'art. 2, comma 1;
 - c) i termini delle prestazioni di cui all'art. 6.
10. Nell'attribuzione degli incarichi di cui trattasi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri servizi/settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro servizio/settore, il relativo provvedimento è adottato previo assenso del Responsabile del Servizio coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
11. In caso di attività svolta dalla CUC o dalla SUA alle quali fa capo eventualmente il Comune, ai dipendenti delle stesse è attribuito un incentivo nella misura definite in sede di costituzione o adesione alla CUC/SUA o da concordarsi con la stessa. La quota, che non potrà superare il 25% dell'incentivo, è assegnata su

richiesta della CUC/SUA che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 1. La quota assegnata alla CUC/SUA è portata in detrazione a quella spettante al personale del Comune le cui funzioni sono state trasferite alla stessa CUC/SUA. Il trasferimento dell'incentivo alla CUC/SUA è effettuato dal Responsabile del Servizio di riferimento.

Art. 5 Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle attività incentivabili di cui all'art. 2, comma 1, è effettuata in base ai seguenti criteri:
 - a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni del profilo professionale in cui sono inquadrati;
 - c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. In applicazione dei suddetti criteri, per gli affidamenti riguardanti i lavori pubblici l'incentivo è attribuito secondo la ripartizione indicata nella tabella allegato "C" alla presente direttiva mentre per gli affidamenti riguardanti servizi e/o forniture lo stesso incentivo è attribuito secondo la ripartizione indicata nella tabella allegato "D" alla presente direttiva. Le aliquote previste nelle predette tabelle costituiscono limiti massimi inderogabili. Resta inteso che le prestazioni eventualmente affidate, ove consentito, a soggetti esterni all'organico comunale, determinano la corrispondente esclusione dall'incentivo per le aliquote corrispondenti e la quota parte relativa va ad incrementare il fondo di cui all'art. 3, comma 4.
3. Sia per gli affidamenti di lavori pubblici che per quelli di servizi e/o forniture, in caso di attività svolta dalla CUC/SUA a cui fa capo eventualmente il Comune, si applica quanto previsto nell'art. 4, comma 11.
4. Si precisa che, nel caso in cui al medesimo dipendente fossero assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito dello stesso lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, sono cumulabili tra loro.

Art. 6

Termini per le prestazioni

1. Nei provvedimenti di conferimento degli incarichi di cui all'art. 4, il Responsabile del Servizio di riferimento, su proposta del RUP qualora diverso, deve indicare i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della singola procedura di affidamento. I termini per la direzione dei lavori ovvero

della direzione dell'esecuzione del contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore. I termini per il collaudo e la verifica di conformità coincidono, invece, con quelli previsti dalle norme applicabili in materia ed in particolare con quelli previsti dall'art. 116 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

2. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 7 Penalità

1. Il Responsabile del Servizio di riferimento, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni commessi da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 2, comma 1. Per errori od omissioni si intendono:
 - a) l'inadeguata valutazione dello stato di fatto;
 - b) la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica ed amministrativa vincolante da applicare al caso concreto;
 - c) il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta;
 - d) la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione di atti ed elaborati.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi di esecuzione delle attività rispetto a quelli indicati ai sensi dell'art. 6, con esclusione delle cause previste dall'art. 120, comma 1 del Codice e fossero accertate responsabilità imputabili al RUP, al direttore dei lavori o al direttore dell'esecuzione (se interni all'Ente) e loro collaboratori si applicano le seguenti penalità:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, e l'aumento non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 120, comma 1, del Codice, ovvero, sia dovuto ad errori imputabili al direttore dei lavori o al direttore dell'esecuzione (se interni all'Ente) e loro collaboratori e al collaudatore/redattore del certificato di regolare esecuzione (se interni all'Ente), al RUP, si applicano le seguenti penalità:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

- c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto al quadro economico si applicano le penalità previste nei commi 2 o 3 maggiorate del 5%, applicabili al comma 2 o al comma 3.
 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti alle sospensioni disposte ai sensi dell'art. 121 del Codice.

Art. 8 Liquidazione dell'incentivo

1. Fatto salvo quanto indicato negli artt. 9 e 10, la liquidazione dell'incentivo, ripartito ai sensi dell'art. 5, è disposta dal Responsabile del Servizio di riferimento, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati in termini di:
 - a) rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b) completezza e conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c) competenza e professionalità dimostrate;
 - d) propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. Tale accertamento avviene sulla base di una relazione ad egli presentata dal RUP, qualora diverso, in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
3. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, direttore lavori e direttori operativi, direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
4. L'erogazione dell'incentivo viene effettuata come indicato nelle tabelle C per quanto riguarda i lavori, nella tabella D per quanto riguarda servizi e forniture.
5. In caso di attività svolta dalla CUC/SUA a cui fa capo eventualmente il Comune, si applica quanto previsto nell'art. 4, comma 11.

Art. 9
Importo massimo annuale delle somme erogabili

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo da egli percepito. Nel caso in cui il Comune adottasse metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'affidamento previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%.
2. Il trattamento economico deve essere calcolato in termini di competenza e non di cassa; quindi, con riferimento ai compensi per i quali matura il diritto alla incentivazione e non con riferimento alla effettiva corresponsione.
3. Nel trattamento economico non devono essere considerati gli incentivi per le funzioni tecniche corrisposti.

Art. 10
Incremento della quota del 20% fondo

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte, in tutto o in parte, dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico comunale, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 8, comma 1, non sono oggetto di ripartizione e determinano un incrementano del fondo di cui all'art. 3, comma 4.
2. Il fondo di cui all'art. 3, comma 4, è altresì incrementato dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 7 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.

Art. 11
Informazione e confronto

1. Il Settore Finanziario - servizio personale del Comune fornirà, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui alla presente direttiva, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18.07.2013, n. 358.

Art. 12
Entrata in vigore – rinvio dinamico

1. La presente direttiva entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

2. Le norme della presente direttiva si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
3. In tali evenienze, in attesa della formale modifica della presente direttiva, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

Art. 13

Abrogazioni e norma transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore della presente direttiva s'intende abrogata ogni norma comunale previgente contraria od incompatibile e, in particolare, il regolamento direttiva approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/2019.
2. Le norme della presente direttiva non si applicano agli incentivi già precedentemente stabiliti in conformità al D.lgs 50/2016 e smi, alla data della sua entrata in vigore che, pertanto, saranno erogati secondo la disciplina regolamentare previgente.

ALLEGATO A

TABELLA ALLEGATO A		
Affidamenti lavori		
Importo a base di gara -	Percentuale progressiva da applicare	Valore soglia
fino a euro 500.000	2,00%	€ 10.000,00
oltre euro 500.000 *	0,50% (per la parte eccedente € 500.000)	
<p>Modalità di calcolo: * la percentuale si applica solo sulla differenza tra l'importo a base di gara e la soglia di € 500.000. A questo importo si somma il valore d incentivo relativo alla soglia precedente.</p>		

ALLEGATO B

TABELLA ALLEGATO B Affidamenti servizi e forniture		
Importo a base di gara -	Percentuale progressiva da applicare	Valore soglia
fino a euro 500.000	2,00%	€ 10.000,00
oltre euro 500.000 *	0,50% (per la parte eccedente € 500.000)	

Modalità di calcolo:
* la percentuale si applica solo sulla differenza tra l'importo a base di gara e la soglia di € 500.000. A questo importo si somma il valore d incentivo relativo alla soglia precedente.

ALLEGATO C

Tabella allegato C – Attribuzione incentivi e tempi di liquidazione – affidamento lavori

FASI/RUOLI INTERVENTO		QUOTA INCENTIVO		TEMPI DI LIQUIDAZIONE	
				AGGIUDICAZIONE	FINE LAVORI
A	PROGRAMMAZIONE SPESA		5%	100%	
A1	gestione tecnica	3%			
A2	gestione amministrativa	2%			
B	PROGETTAZIONE DIP/DOCFAP		5%	100%	
C	PROGETTAZIONE 36/2023		10%	100%	
D	VERIFICA PROGETTAZIONE		8%	100%	
E	PREDISPOSIZIONE DOC AFFIDAMENTI		10%	100%	
F	CONTRATTO		2%	100%	
G	CSE		5%		100%
H	DIREZIONE LAVORI/UFF. DL/CRE/COLLAUDO		15%		100%
I	RUP PER TUTTE LE FASI D.LGS 36/2023		30%	50%	50%
L	COLL. RUP, TECNICO ED AMMINISTRATIVO		10%	50%	50%
			100%		

ALLEGATO D

Tabella allegato D – Attribuzione incentivi e tempi di liquidazione – affidamento servizi e forniture

FASI/RUOLI NELL'INTERVENTO		QUOTA INCENTIVO	TEMPI DI LIQUIDAZIONE		
			STIPULA CONTRATTO	REGOLARE ESECUZIONE	TERMINE CONTRATTO
A	Programmazione della spesa per investimenti	3%	100%		
B	Redazione del progetto/Relazione descrittiva e documenti di gara - CAPITOLATO	20%	100%		
C	Svolgimento della gara	5%	100%		
D	Redazione del contratto	2%	100%		
E	Direzione dell'esecuzione DEC	15%		100%/anni contrattuali	
F	Verifica della regolare esecuzione	10%		100%/anni contrattuali	
G	Responsabile Unico del Progetto per tutte le fasi	25%	60%		40%
H	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20%	60%		40%
		100%			